

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi settembre 2011

LA C.D. MANOVRA DI FERRAGOSTO 2011 (D.L.138del 13 agosto 2011 convertito in legge n° 148/2011)

Il Decreto denominato "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e del quale ci accingiamo ad analizzare i contenuti, è stato convertito in legge, con sostanziali modifiche, il 14 settembre 2011 e pubblicato nella G.U n° 216 del 16 settembre 2011 e va ad aggiungersi al D.L. 98/2011, ed in parte a modificarlo, soprattutto per anticipare alcune manovre.

Dalla lettura del provvedimento non sembra si possano ravvisare misure per lo sviluppo.

Come di consueto l'analisi del Decreto sarà limitata alle norme che impattano direttamente sulle imprese o sui professionisti, o che comunque hanno una portata generale, facendo solo un brevissimo accenno alle altre norme.

Art. 01 - Revisione integrale della spesa pubblica.

Riguarda la revisione e riorganizzazione integrale della spesa pubblica attraverso un programma che il Ministero dell'Economia deve presentare al Parlamento entro il 30 novembre prossimo.

TITOLO I

Art 1 - commi da 01 a 03 e da 1 a 5 - Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica.

Contemplano disposizioni per la riduzione della spesa pubblica.

Art. 1 comma 6 - riduzione delle agevolazioni fiscali.

Le riduzioni delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 40 commi 1-ter e 1-quater del D.L. 98/2011 (Manovra economica, si veda la relativa circolare) che sarebbero dovute entrare in vigore dal 2013 vengono anticipate di un anno per cui i commi 1-ter e 1-quater del predetto articolo 40 vanno ora letti così:

1-ter. **I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** di cui all'allegato C-bis **sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013**. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora **entro il 30 settembre 2012** siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Non si può non notare che essendo tale disposizione contenuta nell'art. 1 intitolato "Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica" essa significa che si riduce la spesa pubblica (formata dalle agevolazioni fiscali concesse ai contribuenti) mediante prelievo dai contribuenti stessi.

Art. 1 commi da 7 a 9.

Riguardano i tagli alle retribuzioni di risultato dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di risparmio, e il nuovo patto di stabilità interno degli enti locali.

Art. 1 commi 10 e 11 - Addizionali comunali e regionali.

Viene anticipata al 2012 la possibilità per i Comuni e le Regioni di rimodulare le addizionali IRPEF prevedendo che le Regioni possano arrivare al 1,4% nel 2012 e 2013, salire fino al 2% nel 2014 e ancora fino al 3% nel 2015. I Comuni potranno introdurre aliquote differenziate attenendosi però agli scaglioni di reddito previsti per le aliquote Irpef con possibilità di introdurre una soglia di esenzione totale: anche in questo caso si provvede a ridurre la spesa pubblica (tagli a Regioni e Comuni) attraverso un, seppur parziale, prelievo ai contribuenti.

Art. 1 commi da 12 bis a 12 quater - Premi antievasione.

Gli incentivi ai Comuni che entro la fine del 2011 avranno istituito i "consigli tributari" (vedi art. 18 della Manovra Correttiva 2010) e che partecipano attivamente con l'amministrazione finanziaria alla lotta all'evasione fiscale sono elevati dal 33% al 100% del maggior riscosso.

Art. 1 commi da 13 a 15.

Riguardano i premi disposti per gli enti locali più virtuosi e gli enti commissariati.

Art. 1 commi da 16 a 19.

Contengono disposizioni per i trattenimenti in servizio, la mobilità ed il trasferimento dei dipendenti pubblici.

Art. 1 comma 20 - Pensionamento delle lavoratrici.

Viene modificata la disposizione dell'art. 18 della Manovra Economica di luglio (vedi circolare) prevedendo che l'innalzamento progressivo dell'età pensionabile delle lavoratrici private (dipendenti e autonome) (già previsto a partire dal 2020 per arrivare nel 2032 a 65 anni) parta ora dal 2014 per arrivare nel 2026 a 65 anni : va notato che nel testo originale del decreto prima della conversione in legge si prevedeva di partire dal 2016 per arrivare al 2028. Obiettivamente difficile riesce il capire il motivo di questi cambiamenti di previsione nel breve giro di meno di un mese.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 1 commi da 21 a 23 bis.

Riguardano rispettivamente le pensioni nel settore della scuola, il rinvio del Tfr per gli statali, il turn over nelle Regioni in deficit.

Art. 1 comma 24 - Festività.

A partire dal 2012 un Dpcm da emanarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente stabilirà le date in cui ricorrano le festività civili nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, con l'esclusione del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, in modo tale che esse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. La norma ha il chiaro scopo di ridurre i ponti conseguenti alle festività.

Art. 1 commi da 25 a 33 bis.

Riguardano il Fondo interventi strutturali, Roma Capitale, la Commissione Giovannini, Rete Imprese, i trasferimenti di personale nella Pubblica amministrazione, il Tfr e le pensioni dei dipendenti statali, l'adeguamento alla media dei principali paesi europei delle indennità per cariche elettive, dei dirigenti di prima fascia e direttori generali degli enti e dei titolari degli uffici equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato. Il comma 31 che nel testo originario del decreto contemplava la soppressione di alcune tipologie di enti è stato a sua volta soppresso in sede di conversione in legge.

Art. 1 bis - Indennità di amministrazione.

Riguarda il trattamento economico del personale della Farnesina.

Art. 1 ter - Calendario del processo civile.

Contiene la previsione che il Governo dovrà entro 12 mesi rivedere il dimensionamento, anche attraverso riduzioni o accorpamenti, di tutti gli uffici giudiziari.

Art. 2 commi 1 e 2 Contributo di solidarietà.

La travagliata previsione introdotta dal Decreto del contributo di solidarietà, che durante l'iter per la conversione in legge è stato dapprima abolita e poi reintrodotta si applica ora seguendo questi criteri:

- per gli statali (art. 9 comma 2 del D.L. 78/2010 in vigore dal 1.1.2011 al 31.12.2014) e i pensionati (art. 18 comma 22bis del D.L. 98/2011 in vigore dal 1.8.2011 al 31.12.2014) che percepiscono assegni superiori a 90.000 euro il prelievo è del 5% della quota eccedente i 90.000 euro, mentre per gli assegni superiori a 150.000 euro è del 10% della quota eccedente i 150.000 euro.
- Per lavoratori autonomi e dipendenti con redditi superiori a 300.000 euro annui sarà dovuto per il periodo 1.1.2011 - 31.12.2013 un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente i 300.000 euro.

Le modalità tecniche del prelievo saranno stabilite da un apposito decreto.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 2 commi 2bis- 2 ter e 2 quater : IVA.

A partire dalle operazioni effettuate dal **17 settembre 2011** (data di entrata in vigore della legge di conversione), con riferimento al **momento di effettuazione dell'operazione** di cui all'art.6 del D.P.R.633/1972, **l'aliquota ordinaria dell'IVA passa al 21%**, mentre restano ferme le aliquote agevolate del 4 e 10%.

Per le consegna di merce (DDT) si considera il momento di consegna della merce per determinare l'aliquota da applicare. Quindi se la merce è stata consegnata prima dell'entrata in vigore della legge con emissione del documento di trasporto, la fattura deve indicare il 20% anche se viene emessa dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Se prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota è stato pagato un **acconto** con fattura al 20%, il 21% si applica solo sull'imponibile residuo.

Note di variazione: se si rettificano, anche dopo l'entrata in vigore della norma, operazioni già fatturate in precedenza al 20%, l'aliquota applicabile è quella del 20% della fattura originaria.

Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti che rilasciano ricevute comprensive dell'IVA l'imponibile dei corrispettivi su cui calcolare l'IVA ai fini della liquidazione periodica si ottiene esclusivamente con il metodo matematico, ossia dividendo il corrispettivo che incorpora l'IVA, rispettivamente per le tre aliquote in vigore, per 1,04 - 1,10 - 1,21.

La variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri enti di cui all'art. 6 del D.P.R. 633/1972 per le quali al 16 settembre sia stata emessa e registrata la fattura anche se alla medesima data il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

Art. 2 comma 3. Giochi e tabacchi.

Il direttore generale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato potrà proporre entro il 30 giugno 2012 l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati. Mentre con propri decreti dirigenziali da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle legge la stessa Amministrazione può introdurre nuovi giochi e indire nuove lotterie.

Art. 2 commi 4 e 4bis - Antiriciclaggio.

Dal 13 agosto 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante **per somme uguali o superiori a 2.500 euro**, se non avvengono tramite intermediari finanziari.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

Per tutte le forme di assegno (bancario, postale, circolare) l'emissione per somme uguali o superiori a 2.500 euro può avvenire solo a condizione che **l'assegno rechi indicato il beneficiario del titolo e riporti in modo esplicito la clausola di "non trasferibilità"**.

In caso di violazione l'irregolarità verrà segnalata al Ministero dell'Economia dall'intermediario finanziario (Banca generalmente) che riceve l'assegno. Lo stesso Ministero provvede poi ad irrogare la sanzione che va dall'uno al quaranta per cento dell'importo recato dall'assegno medesimo (per le violazioni commesse dal 13 agosto al 31 agosto è esclusa l'applicazione delle sanzioni). Gli assegni intestati " a me medesimo" si possono emettere anche per somme uguali o superiori alla

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

suddetta soglia di 2.500 euro solo se l'assegno è presentato all'incasso dall'emittente ad un intermediario finanziario.

I libretti bancari e postali di deposito al portatore esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con un importo di saldo pari o superiore a 2.500 euro dovranno essere estinti definitivamente ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto al di sotto della predetta soglia entro il **30 settembre 2011**. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla Banca o a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Art. 2 comma 5 - Mancata fatturazione da parte dei professionisti.

Per i professionisti iscritti in albi o ordini professionali è prevista in caso di contestazione nel corso di un quinquennio di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi (fattura, parcella, ricevuta ecc.) compiute in giorni diversi **in ogni caso** la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da 15 giorni a sei mesi. **Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.** Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet.

La sospensione è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell' articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Art. 2 comma 5bis - Condono.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi entro il 17 ottobre prossimo, l'Agenzia delle Entrate, le società del gruppo Equitalia e di Riscossione Sicilia dovranno effettuare la ricognizione dei contribuenti che hanno aderito ai condoni 2002-2003 e che hanno pagato soltanto la prima rata. Nei successivi 30 giorni gli agenti della riscossione provvedono ad avviare nei confronti di tali contribuenti ogni azione coattiva necessaria all'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte maggiorate degli interessi maturati, anche mediante l'invio (entro il termine massimo del 31.12.2011) di un'intimazione a pagare quanto concordato e non pagato alla scadenza.

Qualora non venga provveduto al pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo nel termine del 31.12.2011, verrà applicata una sanzione del 50% delle predette somme ed il contribuente sarà sottoposto a controllo entro il 31.12.2012 per tutti i periodi successivi a quelli condonati per i quali sia ancora in corso il termine per l'accertamento.

Per i contribuenti che hanno aderito al condono di cui alla legge 289/2002 i termini per l'accertamento ai fini IVA pendenti al 31.12.2011 sono prorogati al 31.12.2012 (sic!).

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Art. 2 commi da 6 a 12 - Rendite Finanziarie.

A decorrere dal 1 gennaio 2012 le ritenute, imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro reddito di capitale di cui all'art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettere da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, saranno soggette all'aliquota unificata del 20% .

La disposizione non si applica e quindi si continuerà ad applicare l'aliquota del 12,5% per i titoli di Stato ed equiparati.

La disposizione non si applica, con conseguente mantenimento delle aliquote attuali, altresì agli interessi corrisposti alle società veicolo europee per l'emissione di obbligazioni sull'euromercato, per il risultato di gestione dei fondi pensione, per i dividendi corrisposti a società con sede nella UE o in Paesi white list.

Art. 2 commi 12 bis e 12 ter - Detrazione 36%.

In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi che hanno dato diritto alla detrazione del 36% le detrazioni possono essere utilizzate dal venditore oppure possono essere trasferite per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

Art 2 commi da 13 a 17- Rendite.

Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 26 del D.P.R. 600.

I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. 600/73, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta del 20 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai possessori.

I soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23 del D.P.R. 600/73, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con l'aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti.

Sono poi previste norme riguardanti le aliquote cui assoggettare i proventi degli Oicr (organismi di investimento collettivo del risparmio) e degli Oicvm (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) delle quali si tralascia la trattazione in quanto non di interesse generale.

Art. 2 commi 18 e 19 - Plusvalenza sui titoli pubblici.

Le plusvalenze e minusvalenze sui titoli pubblici ed equiparati, nel regime della dichiarazione e nel regime del risparmio gestito concorrono a formare i redditi diversi di natura finanziaria nella misura del 62,5%. Nel regime del risparmio gestito non si applica la ritenuta sui conti correnti e depositi bancari, sui fondi comuni, sui pronti contro termine e prestito titoli e sugli interessi derivanti da altri finanziamenti. Le plusvalenze e minusvalenze sui titoli pubblici ed equiparati concorrono a formare il risultato della gestione finanziaria nella misura del 62,5%.

Art. 2 commi da 20 a 27.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Se ne omette la trattazione non rivestendo interesse generale.

Art. 2 commi da 28 a 34 - Riallineamento.

Le minusvalenze realizzate fino al 31.12.2011 sui titoli tassabili al 12,5% si renderanno deducibili dalle plusvalenze realizzate successivamente sugli stessi titoli nella misura del 62,5%.

E' prevista la possibilità di allineare i valori degli strumenti finanziari attualmente tassati al 12,5% prendendo come riferimento il valore al 31.12.2011 a due condizioni:

- che l'opzione per l'allineamento venga esercitata anche per le quote di Oicr italiani e di Oicvm comunitari armonizzati,
- che venga versata l'imposta sostitutiva del 12,5% eventualmente dovuta.

I contribuenti in regime dichiarativo dovranno esercitare l'opzione in sede di dichiarazione annuale per tutti i titoli posseduti, mentre per quelli in regime amministrato l'opzione va esercitata per tutti i titoli detenuti nel rapporto di custodia entro il 31.03.2012.

La facoltà di allineamento per le quote di fondi comuni è ammessa anche se non fosse possibile procedere all'allineamento sugli altri titoli. Le minusvalenze derivanti dall'esercizio dell'opzione per l'allineamento e i risultati di gestione negativi maturati fino al 31.12.2011 sono riportabili nella misura del 62,50%.

Un decreto del Ministero dell'Economia detterà le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione di allineamento.

Art. 2 comma 35 - Studi di settore.

Viene introdotto un ulteriore inasprimento sul fronte dell'accertamento da studi di settore: finora era previsto che Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore..... qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, mentre ora viene previsto che tale disposizione si applica **a condizione che il contribuente sia risultato congruo ai risultati degli studi di settore, anche per effetto di adeguamento, in relazione al periodo d'imposta precedente.**

Art. 2 commi da 35bis a 35 septies - Norme in materia di giustizia.

Viene precisato che nel processo tributario il contributo unificato per le liti di valore indeterminabile sia di euro 120 e non già di euro 450 come si evinceva dalla lettura dell'art. 37 comma 6 della Manovra di Luglio (D.L. 98/2011).

Viene poi ribadito l'obbligo per il difensore di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax stabilendo che in caso di mancata indicazione gli importi del contributo unificato sono aumentati della metà.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Come conseguenza dell'obbligo posto in capo al difensore viene stabilito che tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate attraverso il canale elettronico o il fax.

Nel processo tributario è obbligatoria l'indicazione nel ricorso oltre che del codice fiscale del ricorrente e del suo legale rappresentante anche dell'indirizzo di posta elettronica, ma la mancata indicazione non determina l'inammissibilità del ricorso.

All'atto della costituzione in giudizio nel processo tributario il ricorrente deve depositare **la nota di iscrizione al ruolo** contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Viene stabilito che la parte che scelga di non partecipare alla conciliazione - mediazione obbligatoria introdotta con effetto dal marzo 2011 può essere sanzionata con una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Infine vengono riviste alcune cause di incompatibilità dei giudici tributari di cui al D.L. 98/2011: in particolare non possono essere giudici tributari coloro che esercitano, **anche in forma non individuale**, le attività di consulenza tributaria, o detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori; del pari non possono essere giudici tributari i parenti e gli affini fino al secondo grado (il D.L. 98/2011 parlava di parenti e affini fino al terzo grado) di coloro che iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività appena sopra descritte nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale.

Art. 2 comma 35 octies - Money transfer.

E' introdotta **con decorrenza 17 settembre 2011** un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso le banche, le agenzie "money transfer" e gli altri agenti in attività finanziaria del 2% dell'importo trasferito con un minimo di euro 3. La norma esonera dal pagamento dell'imposta i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea e quelli effettuati verso Paesi della U.E. e stabilisce che sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola Inps e codice fiscale.

Art. 2 comma 36 - Destinazione di maggiori entrate.

E' stabilito che le maggiori entrate derivanti dalla manovra sono riservate all'Erario per un periodo di 5 anni. Inoltre dal 2014 il documento di economia e finanza dovrà contenere una valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione che confluiranno in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese. C'è da augurarsi che questa previsione venga mantenuta ed attuata.

Art. 2 commi da 36 bis a 36 quater - Cooperative.

A decorrere dal periodo di imposta 2012 le Cooperative subiranno un aggravio di imposizione.

Infatti mentre ora esse assoggettano ad imposta il 30% degli utili di bilancio (55% per le cooperative di consumo) a partire dal 2012 l'assoggettamento ad imposta sarà per il 40% degli utili (65% per le

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

cooperative di consumo). Le cooperative agricole con subiranno aumenti. Inoltre viene colpito anche l'utile destinato a riserva minima obbligatoria nella misura di un decimo, per cui dovendo essere la riserva legale pari al 30% degli utili la parte da assoggettare a Ires sarà del 3% e questo si applicherà anche alle cooperative agricole ed a quelle sociali.

Art. 2 commi da 36 quinquies a 36 duodecies - Società di comodo.

Una serie di previsioni inaspriscono il trattamento riservato alle società di comodo.

Innanzitutto è stabilito che **a partire dall'esercizio 2012** le società di capitale di comodo devono assoggettare il reddito all'aliquota del 38%. Se il reddito della società di comodo è imputato per trasparenza a società o enti soggetti all'Ires, queste ultime applicheranno comunque l'aliquota del 38%. In caso di opzione per il consolidato fiscale le singole società applicheranno separatamente l'Ires maggiorata mentre la consolidante continuerà ad applicare l'aliquota del 27,5% sul reddito di gruppo.

L'imposta maggiorata si applica anche alle società di capitali di comodo che hanno optato per la trasparenza fiscale: se è di comodo la società partecipante la maggiorazione non si applica sul reddito imputato dalla società trasparente. Anche se la norma trova applicazione dal 2012 se ne dovrà tenere conto al momento del calcolo degli acconti di giugno e novembre per il ricalcolo sulla base dell'aliquota maggiorata. **Si deve porre particolare attenzione al fatto che le società che dichiarano una perdita per tre esercizi consecutivi si considerano comunque di comodo anche se abbiano superato le soglie di ricavi minimi. Sono altresì considerate di comodo le società che abbiano avuto due esercizi su tre in perdita e il terzo con reddito inferiore al minimo di legge.**

Restano in vigore le norme sulle cause di disapplicazione previste per le altre società di comodo.

Art. 2 commi da 36 terdecies a 36 undevicies - Utilizzo beni d'impresa.

A partire dal 2012 per i soci di società che utilizzano beni aziendali a canoni inferiori al valore di mercato viene prevista una nuova tipologia di reddito diverso: se per i beni aziendali concessi in uso a soci o familiari viene corrisposto un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento la differenza tra questo ed il corrispettivo corrisposto deve essere dichiarata dal socio o familiare come reddito diverso e i costi relativi a tali beni sono indeducibili per la società.

E' fatto obbligo all'impresa concedente o al socio o familiare di comunicare all'agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Le modalità ed i termini per effettuare la comunicazione devono essere individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. In caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta in solido dall'impresa e dal socio o familiare utilizzatore una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo corrisposto: se però l'azienda non ha dedotto i costi relativi ai beni concessi in uso e se il socio o familiare abbia dichiarato il reddito diverso si applica la sanzione da euro 258 a euro 2.065.

Sono previsti controlli sistematici da parte dell'Agenzia sui contribuenti che utilizzano beni aziendali.

Anche se la norma avrà vigore dal 2012 se ne dovrà tenere conto in fase di determinazione dell'acconto per tale anno assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni appena viste.

Art. 2 commi da 36 vicies a 36 vicies - quater - Varie.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Gli stabilimenti balneari non sono più esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

E' abolita la previsione della reclusione da sei mesi a due anni per l'indicazione nelle dichiarazioni dei redditi o IVA di elementi passivi fittizi di importo inferiore a euro 154.937,07 per cui tale indicazione va a ricadere nella previsione generale che stabilisce per tale reato la reclusione da 1 anno e sei mesi a sei anni.

E' disposto **per i fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione** un inasprimento generalizzato delle sanzioni per i reati tributari contemplati nel D.Lgs 74/2000 e precisamente:

- con l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2 la reclusione per l'indicazione nella dichiarazione dei redditi o dell'IVA di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altre operazioni per operazioni inesistenti resta fissata da **1 anno e sei mesi a 6 anni** qualunque sia l'ammontare degli elementi fittizi;
- passa da euro 77.468,53 ad euro 30.000 l'importo dell'imposta evasa che determina la soglia di punibilità della dichiarazione fraudolenta con altri artifici (**reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni**) (art. 3 comma 1 lett. a) D.Lgs 74/2000);
- passa da 1.549.370,70 ad 1 milione di euro l'ammontare complessivo degli elementi attivi e passivi sottratti all'imposizione in valore assoluto (**reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni**) (art. 3 comma 1 lett. b) D.Lgs 74/2000) ;
- passa da euro 103.291,38 ad euro 50.000 l'ammontare della soglia per dichiarazione infedele (**reclusione da 1 a 3 anni**) (art. 4 comma 1 lett a) D.lgs 74/2000);
- scende da euro 2.065.827,60 ad euro 2milioni la soglia legata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione in valore assoluto (**reclusione da 1 a 3 anni**) (art. 4 comma 1 lett b) D.lgs 74/2000);
- Nei casi di **omessa dichiarazione** ai fini della **reclusione da uno a tre anni** l'imposta evasa dovrà essere superiore ad euro 30.000 e non più ad euro 77.468,53 con riferimento ad ognuna delle singole imposte (art. 5 D.Lgs 74/2000).
- Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al trenta per cento del volume d'affari e **congiuntamente** l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro non trova applicazione l'istituto della sospensione condizionale della pena. (art.163 Codice penale)

Per gli esercenti arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro che per **tutte le operazioni attive o passive** utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili e che indicano nella dichiarazione dei redditi e dell'IVA gli estremi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo di imposta sono ridotte alla metà le sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette, per le violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi e per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Da ultimo è previsto che l'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un anno che hanno dimostrato un'effettiva operatività e attestino regolarità nel versamento IVA.

TITOLO II Liberalizzazioni, privatizzazioni e altre misure per favorire lo sviluppo

Art. 3 comma 5 - Professioni.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

La norma agisce sull'esercizio delle professioni su più fronti:

Innanzitutto gli ordinamenti professionali devono garantire la libera concorrenza e devono essere riformati entro 12 mesi per recepire i seguenti principi:

- libertà di accesso stabilendo che le limitazioni all'accesso, in forza di una disposizione di legge, sono consentite solo se rispondono a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e purché non introducano una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
- obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente la cui violazione determina un illecito disciplinare;
- per i tirocini effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione: al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria commisurato al suo concreto apporto. La durata del tirocinio non potrà essere superiore a tre anni nel complesso e potrà essere svolto anche durante il corso di studio per il conseguimento della laurea di 1° livello o magistrale o specialistica. Quanto appena detto non si applica alle professioni sanitarie per le quali si continuerà ad applicare la normativa vigente;
- il compenso del professionista è **pattuito per iscritto** all'atto del conferimento dell'incarico avendo a riferimento le tariffe professionali, però è ammessa la pattuizione anche in deroga alle tariffe. Il professionista deve rendere noto al cliente il livello di complessità dell'incarico e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi, si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto del ministro della Giustizia.
- il professionista **deve stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della professione** e deve rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza ed il relativo massimale;
- libertà di pubblicità per il professionista purché essa sia trasparente, veritiera, corretta e non equivoca, e non sia ingannevole o denigratoria.

Art. 3 commi da 6 a 11 - Libertà d'impresa.

E' stabilito che le leggi devono garantire la libertà d'impresa e la garanzia della concorrenza ed entro quattro mesi devono essere eliminate le restrizioni vigenti.

Devono essere abolite le licenze o autorizzazioni (da conservare solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa ossia quando l'offerta di servizio da parte di persone che hanno licenze o autorizzazioni non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica), le limitazioni territoriali all'esercizio dell'attività, l'imposizione di distanze minime tra concorrenti, il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi ovvero in una o più aree geografiche, la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o il divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzare alcuni prodotti, la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore, l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Le esclusioni dalle abrogazioni delle restrizioni possono essere previste da un decreto del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto, ma soltanto a condizione che la limitazione alla concorrenza sia funzionale a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

Art. 3 commi da 11 bis a 12 bis.

Non sono di interesse generale.

Art. 4 - Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea.

Non riveste interesse generale riguardando i servizi locali, alcune incompatibilità per gli amministratori locali, la possibilità di gestione privata delle reti, il passaggio dei beni strumentali alla scadenza di affidamento o cessazione anticipata del servizio.

Art. 5 - Norme in materia di società municipalizzate.

Se ne tralascia il commento non avendo interesse generale.

Art. 6 comma 1 - Scia.

Viene disposto che la Scia (segnalazione certificata d'inizio attività può essere impugnata soltanto dopo aver sollecitato l'amministrazione a rimediare ai propri errori.

Art. 6 commi da 2 a 3bis - Sistri.

Dopo un balletto di provvedimenti che avevano dapprima introdotto il Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) per poi abolirlo, ora viene reintrodotta ed i soggetti obbligati dovranno utilizzarlo a partire dal 9 febbraio 2012: per i piccolissimi produttori di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti la data di inizio sarà decisa da un Decreto del ministro per l'ambiente. Entro il 15.12.2011 il ministero assicura mediante test di funzionamento con le associazioni di categoria la verifica tecnica di software e hardware. Entro 90 gg, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sono individuate specifiche categorie di rifiuti alle quali saranno applicate, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. Infine è stabilito che gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare ai consorzi di recupero la realizzazione dei propri adempimenti relativi al Sistri.

Art. 6 commi da 5 a 6-ter.

Trattano della messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, **la restituzione del bonus bebé** indebitamente percepito dalle famiglie con reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la competenza del demanio a porre in essere interventi di permuta

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

di beni statali con immobili adeguati all'uso governativo o con immobili da realizzare con fondi statali già stanziati e non ancora impegnati.

Art. 6-bis, 6-ter, 7 e 7-bis.

Disciplinano:

- Art. 6-bis l'accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi ossia:
 - a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
 - b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
 - c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
 - d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Art. 6-ter il Fondo di rotazione per la progettualità.
- Art. 7 L'attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e misure di perquazione nei settori petrolifero, dell'energia elettrica e del gas.
- Art. 7-bis modifiche in materia di sicurezza stradale e autotrasporto di cose per conto terzi.

TITOLO III Misure a sostegno dell'occupazione.

Art. 8 Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.

Viene introdotta una nuova tipologia di contratti collettivi denominati "contratti di prossimità"; si tratta di contratti collettivi sottoscritti a livello **aziendale o territoriale** da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda con i quali è possibile realizzare specifiche intese, con efficacia verso tutti i lavoratori interessati, purché sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e del salario, alla gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività.

Con tali contratti di prossimità è possibile adottare norme in deroga alla legge per la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:

- Agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie,
- Alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale,
- Ai contratti a termine, a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro,
- Alla disciplina dell'orario di lavoro,
- Alle modalità di assunzione e disciplina del contratto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, con esclusione del licenziamento discriminatorio, del licenziamento della lavoratrice per matrimonio, del licenziamento della lavoratrice nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro e fino ad un anno di età del bambino, del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore e del licenziamento in caso di adozione o affidamento.

I contratti di prossimità possono, con il rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, operare anche in deroga alle leggi che disciplinano le materie sopra richiamate e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le disposizioni contenute nei contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori delle unità produttive cui essi si riferiscono a condizione che siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Art. 9 Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni.

I datori di lavoro privati che occupano lavoratori in diverse unità produttive o le imprese che appartengono allo stesso gruppo possono avvalersi del meccanismo della compensazione delle eventuali eccedenze ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili: il che significa che se un'azienda del gruppo assume disabili in numero superiore a quello dovuto o se un datore di lavoro privato assume disabili in una unità produttiva in numero superiore al dovuto, l'eccedenza può essere fatta valere dalle altre aziende del gruppo o dalle altre unità produttive ai fini del rispetto degli obblighi di legge. Nella comunicazione diretta ai servizi per l'impiego è necessario indicare un prospetto dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità operativa o a ciascuna azienda del gruppo.

Art. 10 Fondi interprofessionali.

Viene chiarito che le risorse dei Fondi interprofessionali possono essere spese anche per realizzare misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

Art. 11 Tirocini.

Per i tirocini formativi e di orientamento viene introdotto un limite di durata massima di **6 mesi**, comprese le eventuali proroghe, e viene limitato il loro utilizzo unicamente a favore di neo diplomati o neo laureati.

Art. 12 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Viene configurata una specifica ipotesi di reato per coloro che svolgono attività di intermediazione e reclutamento di manodopera mediante sfruttamento, violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori: è considerato indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- sistematica retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione delle norme relative all'orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute , la sicurezza e l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Tale reato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore coinvolto e se i lavoratori coinvolti sono più di tre o ci sono minori il reato si considera aggravato; inoltre la condanna, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti ed infine l'esclusione per un periodo di due anni (cinque anni in caso di recidiva) da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici e della UE relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

TITOLO IV Riduzione dei costi degli apparati istituzionali.

Gli articoli da 13 a 17 contemplano una serie di misure sulla riduzione dei costi della politica: ci limiteremo a citarne le rubriche e riferirne sinteticamente i contenuti:

- **Art. 13 - Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità: Riduzione delle spese per i referendum.** Tale articolo prevede tagli alle indennità parlamentari, l'incompatibilità della carica di parlamentare con altre cariche elettive monocratiche in enti con almeno 5mila abitanti.
- **Art. 14 Costi della politica nelle Regioni:** per godere del trattamento normativo previsto per gli enti "virtuosi" le Regioni devono adottare misure di riduzione dei costi amministrativi con riferimento alla riduzione del numero di consiglieri (escluse le Regioni più popolose), alla riduzione delle indennità ed emolumenti per i consiglieri che superano il livello previsto per i parlamentari, alla correlazione delle indennità dei consiglieri al tasso di partecipazione effettiva ai lavori del consiglio, alla cancellazione dei vitalizi per i consiglieri e all'introduzione di un meccanismo previdenziale basato sul sistema contributivo.
- **Art. 15 Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali.** Con decorrenza dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del decreto il numero attuale dei consiglieri ed assessori provinciali è ridotto alla metà.
- **Art. 16 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali.** Disciplina le Unioni di Comuni con popolazione fino a mille abitanti, la loro dimensione, la formazione delle Unioni, gli organi, il trattamento economico, la riduzione degli organi politici nei comuni fino a 10mila abitanti, l'abolizione dei gettoni di presenza dei consiglieri nei comuni fino a mille abitanti, l'esercizio delle funzioni fondamentali nei comuni con un numero di abitanti compreso da mille a 5mila tramite gestioni associate, il sistema di nomina dei revisori dei conti.
- **Art. 17 Cnel:** modifica la composizione del Cnel.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- **Art. 18 Voli in classe economica:** è stabilito che gli spostamenti e le missioni per ragioni di servizio all'interno della UE di parlamentari, amministratori pubblici e dipendenti delle pubblica amministrazione, qualora si scelga l'aereo come mezzo di trasporto, vanno effettuati in classe economica

Gli articoli 19 e 19 bis dettano le Disposizioni finali con indicazione delle coperture delle spese e l'introduzione di una clausola di salvaguardia dei confronti delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome per garantire che l'attuazione della manovra avvenga in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

Da ultimo si fa cenno al fatto che nella legge di conversione si affida al Governo il compito della riorganizzazione entro 12 mesi della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari tramite soppressione riduzione o accorpamento.